

Giurisprudenza della Corte Federale

C.U. n. 371 del 7.1.2003 – C.F. n. 19

Le "Disposizioni Organizzative Annuali" non possono essere derogate su semplice accordo delle società partecipanti ai singoli campionati o con il consenso dei Comitati territoriali. Invero, elementari motivi di certezza di diritto non consentono di derogare a disposizioni di natura generale che non siano emanate dall'organo competente, con le formalità previste.

C.U. n. 398 del 16.1.2003 - C.F. n. 20

In assenza di qualsiasi previsione regolamentare, in caso di astensione o di ricusazione di tutti i componenti di una Commissione Giudicante Regionale, il *thema decidendum* va demandato alla commissione Giudicante di altra regione limitrofa, in applicazione del principio di contiguità territoriale.

C.U. n. 430 del 30.1.2003 - C.F. n. 21

L'instaurazione del contraddittorio è necessaria anche dinanzi alla Commissione Tesseramento. Va pertanto rinnovato il giudizio promosso con ricorso avverso la decisione della Commissione Tesseramento con la quale è stata respinta l'istanza di declaratoria di nullità dei moduli di tesseramento, qualora i ricorrenti che ne abbiano fatto richiesta non siano stati convocati all'udienza di discussione dinanzi alla stessa Commissione.

C.U. n. 449 dell'11.2.2003 – C.F. n. 24

L'art. 38 dello Statuto Federale stabilisce che l'effettivo esercizio della difesa ed il contraddittorio tra le parti costituiscono principi generali inderogabili. Alla violazione del diritto di difesa consistita nella denegata concessione alle parti di un termine per le proprie deduzioni consegue la declaratoria di nullità della decisione del Giudice Sportivo Regionale con conseguente inefficacia della decisione della Commissione Giudicante Regionale.

C.U. n. 533 del 18.3.2003 – C.F. n. 25

L'art. 210 R.E. dispone che la Commissione Giudicante Nazionale si pronuncia in secondo ed ultimo grado avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale. L'inammissibilità del ricorso non consente l'esame delle richieste formulate nel merito.

C.U. n. 536 del 20.3.2003 – C.F. n. 26

Parere in ordine alla interpretazione dell'art. 14 in relazione all'art. 9 dello Statuto Federale per quanto concerne le modalità di approvazione dei bilanci delle assemblee territoriali e le conseguenze derivanti dalla mancata approvazione del bilancio stesso:

1. il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'assemblea territoriale in seconda convocazione con la maggioranza semplice (metà più uno dei presenti) qualunque sia il numero degli aventi diritti al voto;
2. la mancata approvazione del bilancio da parte dell'assemblea territoriale in seconda convocazione comporta solo la necessità di riconvocazione dell'assemblea per il prescritto adempimento statutario, salva l'ipotesi di cui al successivo punto 3;
3. la mancata approvazione del bilancio da parte dell'assemblea territoriale espressa dalla maggioranza degli aventi diritti al voto (metà più uno) comporta automaticamente la decadenza del Presidente del Consiglio Direttivo; invero la relativa deliberazione adottata con la cennata maggioranza costituisce un tipico caso di sfiducia;
4. nell'ipotesi di cui al punto 2, come già accennato, è necessario riconvocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio.

C.U. n. 647 del 14.4.2003 – C.F. n. 28

L'attività sportiva svolta da un minore in una società dilettantistica, non avente scopo di lucro, ed al solo fine di esercitare uno sport, non influisce né incide nella sfera patrimoniale del minore, per cui non necessita di alcuna autorizzazione. La sottoscrizione del modulo di tesseramento va poi considerato atto di ordinaria amministrazione, talché per gli atleti di minore età tale il relativo modulo può essere sottoscritto da uno o da entrambi i genitori.

C.U. n. 750 dell'8.5.2003 – C.F. n. 30

In assenza di altri riscontri probatori un'unica prova fornita da chi abbia un interesse diretto e contrario in una controversia non appare idonea a comprovare la responsabilità disciplinare di un tesserato.

C.U. n. 763 del 15.5.2003 – C.F. n. 31

E' inammissibile il ricorso proposto dinanzi alla Corte Federale avverso una decisione della Commissione Giudicante Regionale in tema di determinazione del numero di squadre partecipanti ai gironi di Serie C.

C.U. n. 764 del 15.5.2003 - C.F. n. 32

L'organo di giustizia competente a decidere i ricorsi in appello contro i provvedimenti di squalifica per un periodo superiore ad un anno adottati dai Giudici degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali è la Commissione Giudicante Nazionale. Va pertanto dichiarata la nullità della decisione della Commissione Giudicante Regionale con conseguente rimessione degli atti alla Commissione Giudicante Nazionale, competente ex art.208 R.E.

C.U. n. 834 del 29.5.2003 – C.F. n. 33

E' inammissibile il ricorso qualora non sia stato versato il contributo previsto ovvero non sia stato autorizzato l'addebito del contributo medesimo sul conto della società ricorrente (*cf. nello stesso senso C.U. n. 884 del 24.6.2003 – C.F. n. 34*).

C.U. n. 885 del 24.6.2003 - C.F. n. 35

L'art. 38 dello Statuto sancisce il principio generale secondo il quale le deliberazioni degli organi della FIP hanno piena efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo e nei confronti di tutti i soggetti, società affiliate e persone tesserate. La stessa disposizione normativa commina la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi ruolo e categoria federale di persone fisiche o di società a seguito di ogni azione tendente ad eludere in qualsiasi modo tale disposizione.

C.U. n. 38 del 24.7.2003 - C.F. n. 1

Ai sensi dell'art. 212 1° comma R.E., è inammissibile il ricorso in appello che non sia stato presentato mediante invio di telegramma entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza del provvedimento impugnato.

C.U. n. 39 del 24.7.2003 - C.F. n. 2

L'inosservanza dei termini e delle modalità previste dal Regolamento Esecutivo per la presentazione del ricorso ne determinano l'inammissibilità ai sensi dell'art. 214 comma III°. E' pertanto inammissibile il ricorso nel quale non siano indicati gli estremi del versamento della tassa o contributo di ricorso come previsto dall'art. 215 comma II° del R.E.

C.U. n. 144 del 7.10.2003 - C.F. n. 5

E' inammissibile il ricorso proposto dinanzi alla Commissione Giudicante Nazionale senza l'osservanza dell'art. 211, terzo e quarto comma, R.E. che disciplina inderogabilmente le modalità di valida instaurazione del contraddittorio fra le parti di fronte agli Organi di Giustizia.

C.U. n. 145 del 7.10.2003 - C.F. n. 6

Ai sensi dell'art.191 del Regolamento Esecutivo la competenza della Commissione di Disciplina del CIA (e della Corte Federale quale giudice d'appello) è limitata alle violazioni regolamentari che abbiano esclusiva rilevanza disciplinare (infrazioni allo Statuto ed ai Regolamenti Federali, oltre che al Regolamento CIA ed ai Codici comportamentali emanati annualmente dal CIA), restando preclusa la possibilità per tale organo di deliberare provvedimenti e valutazioni di ordine tecnico (nello stesso senso cfr. C.U. n. 146 del 7.10.2003 - C.F. n. 7; C.U. n. 52 del 28.7.2003 - C.F. n. 4; C.U. n. 147 del 7.10.2003 - C.F. n. 8).

C.U. n. 162 del 14.10.2003 - C.F. n. 11

Il modulo ordinario per il tesseramento nazionale deve essere depositato entro il termine previsto presso l'Ufficio Tesseramento Nazionale. E' pertanto privo di qualsiasi efficacia il deposito del modulo presso il Comitato Regionale.

C.U. n. 188 del 23.10.2003 - C.F. n. 18

Il mancato pagamento della tassa di reclamo previsto dall'art. 215 R.E. rende inammissibile il ricorso proposto dinanzi alla Corte Federale. (nello stesso senso cfr. C.U. n. 323 del 11.12.2003 - C.F. n. 21)

C.U. n. 394 del 14.1.2004 - C.F. n. 27 - Napoli Basket Club Vomero

Il reclamo avverso il risultato di gara previsto dall'art. 220 del R.E., compreso nella Parte Quarta del R.E., costituisce un mezzo speciale di impugnazione in deroga alle norme procedurali generali fissate nel Titolo III. Ai sensi della disposizione citata è previsto dapprima il preannuncio di reclamo al termine della gara con la modalità di cui al comma 2 dell'art. 220; e successivamente l'inoltro delle motivazioni del reclamo entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara, con tutte le modalità dettate dai commi 2 e seguenti dell'art 211. Detto singolo procedimento non prevede alcuna fase intermedia tra il preannuncio di reclamo a fine gara e l'inoltro delle motivazioni.

Del resto, non avrebbe senso, sotto il profilo logico, far seguire al preannuncio di reclamo al termine della gara un ulteriore preannuncio di reclamo a mezzo telegramma diretto all'Organo di giustizia e, per conoscenza, all'Organo omologante, quando entrambi tali Organi risultano avvertiti della mancata omologazione della gara per intervenuto reclamo. Una volta esclusa la necessità del telegramma, il termine per la spedizione della motivazione del reclamo non può che decorrere dal preannuncio di reclamo effettuato con la firma nell'apposita fincatura del referto di gara.

Le ipotesi di improponibilità e di inammissibilità delle impugnazioni sono rilevabili d'ufficio dall'organo giudicante adito ai sensi dell'art. 214 R.E., oltre che del principio generale di cui all'art. 2969 cod. civ.

C.U. n. 422 del 16.1.2004 - C.F. n. 29

La Corte Federale è competente ad esprimere pareri giuridici unicamente su problemi interpretativi di norme regolamentari, ma non su questioni non riconducibili ad alcuna disposizione normativa federale.

C.U. n. 81 del 1.9.2004 - C.F. n. 2

Principio cardine dell'Ordinamento Federale per quanto attiene le procedure che devono essere seguite dai soggetti legittimati ad adire gli organi di Giustizia Sportiva è quello dettagliatamente delineato dall'art. 211 comma 3 R.E. laddove si fa obbligo alle società interessate di rimettere copia del reclamo con l'eventuale documentazione allegata, alla "controparte interessata", onde consentirle di inviare le proprie controdeduzioni all'organo giudicante nei termini indicati nello stesso comma.

L'eccessiva gravosità di instaurare il contraddittorio con i controinteressati non prevede deroghe o eccezioni.

Nel caso in cui si deduca la violazione da parte del Settore Agonistico del criterio di "vicinanza geografica" nella compilazione dei gironi, va ritenuto controinteressato il soggetto portatore di un interesse concreto e diretto, contrario all'interesse delle società ricorrenti.

C.U. n. 82 del 1.9.2004 - C.F. n. 3

La Corte Federale non può procedere ai sensi dell'art. 42 comma 3 dello Statuto all'interpretazione di norme statutarie e federali qualora tale attività sia sollecitata per la soluzione di casi concreti da organi di giustizia le cui decisioni sono suscettibili di essere appellate dinanzi alla stessa Corte. In tal caso, infatti, qualsiasi soluzione ermeneutica adottata si risolverebbe nella mera affermazione di un principio sostanzialmente anticipatorio dell'eventuale giudizio di appello.

C.U. n. 91 del 9.9.2004 - C.F. n. 5

La disposizione di cui all'art. 228 lett. B) R.E. si applica anche alle società che, partecipando alla fase play-off e play-out dei campionati nazionali dilettantistici, vengano definitivamente eliminate nel corso della fase indicata.

C.U. n. 94 del 15.9.2004 - C.F. n. 6

La mancanza o la perdita dello status che legittima la sottoposizione alla normativa disciplinare di qualsiasi ordine o professione impedisce l'inizio o la prosecuzione dell'azione disciplinare nei confronti dell'iscritto o associato (Cass., Sez Un. 10.11.1994 n. 9351). Pertanto non è concepibile che la funzione disciplinare possa esercitarsi nei confronti di soggetti divenuti estranei all'ordinamento cui essa inerisce: non soltanto perché essi, cessando di far parte di quell'ordinamento, cessano contemporaneamente di essere destinatari delle norme interne alla cui osservanza la

funzione disciplinare è preordinata, ma anche perché le sanzioni irrogabili nel procedimento disciplinare incidono per definizione sulla posizione del soggetto colpito in seno all'organizzazione"; principio più recentemente riaffermato dal Tribunale di Roma che ha ritenuto di condividere "l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, giusta il quale non è ammissibile che la funzione disciplinare possa esercitarsi nei confronti di soggetti divenuti estranei all'ordinamento cui essa si riferisce" (Trib. Roma, ord. 10/14.08.2001, in causa Salvarezza c. F.I.C.C, inedita).

Giurisprudenza della Commissione Giudicante Nazionale

C.U. n. 391 del 13.1.2003 - C.G.N. n. 54

La società che intenda denunciare l'irregolarità del campo di gioco o la mancanza delle attrezzature deve, a pena di improcedibilità, presentare agli arbitri, prima della gara, reclamo scritto e motivato; l'inosservanza di tale procedura rende preclude il successivo gravame dinanzi all'organo di giustizia competente.

C.U. n. 400 del 17.1.2003 - C.G.N. n. 56

La mancanza di qualsiasi elemento di prova idoneo a contrastare le risultanze di cui al referto arbitrale (integralmente confermato da uno dei direttori di gara alla C.G.N.) non consente di dare alcun seguito alle contestazioni della società ricorrente (*cf. nello stesso senso: C.U. n. 462 del 14.2.2003 - C.G.N. n. 71; C.U. n. 463 del 14.2.2003 - C.G.N. n. 72; C.U. n. 560 del 28.3.2003 - C.G.N. n. 90*).

C.U. n. 410 del 21.1.2003 - C.G.N. n. 57

Il Regolamento esecutivo vigente prevede e sanziona disciplinarmente l'invasione di campo con intenti pacifici, il tentativo di invasione con intenti aggressivi, minacciosi od offensivi e l'invasione del campo di gioco con intenti aggressivi, oltre ad altre ipotesi di maggiore gravità. Conseguentemente l'invasione del campo di gioco priva di intenti aggressivi, nel corso della quale siano state rivolte mere offese agli arbitri, non può che essere sanzionata come invasione pacifica del campo di gioco, non potendosi assimilare l'intento offensivo (previsto per la sola ipotesi del tentativo) a quello aggressivo.

C.U. n. 420 del 28.1.2003 - C.G.N. n. 58

La mancanza di qualsiasi elemento di prova idoneo a contrastare le risultanze di cui al referto arbitrale (integralmente confermato da uno dei direttori di gara alla C.G.N.) non consente di dare alcun seguito alle contestazioni della società ricorrente.

Vanno peraltro ritenute prive di qualsiasi rilievo e inidonee a smentire le risultanze di cui al referto arbitrale le dichiarazioni di tesserati che - pur se attendibili in quanto estranei alla società ricorrente - non siano in grado di confermare, ma neppure di escludere, la sussistenza dei fatti disciplinarmente rilevanti.

C.U. n. 421 del 28.01.2003 - C.G.N n. 59

Va senz'altro sanzionato - pur se con la concessione di specifica attenuante - il comportamento aggressivo di un giocatore nei confronti dell'arbitro arbitro che

ammetta di essere venuto a diverbio con il giocatore medesimo, passando poi a vie di fatto.

C.U. n. 422 del 28.1.2003 - C.G.N. n. 60

La mancanza di qualsiasi elemento di prova idoneo a contrastare le risultanze di cui al referto arbitrale (integralmente confermato da uno dei direttori di gara alla C.G.N.) non consente di dare alcun seguito alle contestazioni della società ricorrente.

Vanno peraltro ritenute prive di qualsiasi rilievo e inidonee a smentire le risultanze di cui al referto arbitrale le dichiarazioni di tesserati la cui appartenenza alla società ricorrente non consente di attribuire loro piena attendibilità.

C.U. n. 423 del 28.1.2003 - C.G.N. 61

Il lancio di una tuta verso l'arbitro costituisce comportamento meramente irrispettoso sanzionato con la deplorazione e non già comportamento violento a livello di tentativo o tentativo di aggressione.

C.U. n. 429 del 30.1.2003 - C.G.N. 63

L'accusa rivolta da un tesserato agli arbitri di essersi venduta la partita costituisce comportamento gravemente offensivo.

C.U. n. 457 del 14.2.2003 - C.G.N. 66

E' assolutamente infondata l'asserita violazione degli artt. 7, comma 4, e 20 dello Statuto del CONI, norme di grado superiore ai regolamenti federali, le quali assicurerebbero il diritto di difesa, il principio del contraddittorio ed il doppio grado di giudizio al tesserato che subisce sanzioni disciplinari. Invero, risponde alle esigenze di celerità e di regolare svolgimento delle competizioni agonistiche, il potere del Giudice Sportivo di applicare ai tesserati le sanzioni previste per le violazioni disciplinari rilevate dagli arbitri nel corso delle gare, trattandosi di una procedura *sui generis* a contraddittorio eventuale e posticipato nel quale il diritto di difesa è pienamente assicurato solo nel caso di impugnazione dei provvedimenti adottati dal Giudice di primo grado. Le norme regolamentari impugnate risultano comunque applicabili in base agli specifici obblighi convenzionalmente assunti con il tesseramento e la tacita accettazione di tutta la normativa federale in vigore (*cf. nello stesso senso C.U. n. 492 del 28.2.2003 - C.G.N. 74*).

C.U. 458 del 14.2.2003 - C.G.N. 67

L'iscrizione nel referto arbitrale del nominativo di un giocatore non presente, né sul campo, né all'interno dell'impianto sportivo, non costituisce posizione irregolare dell'atleta, trattandosi di mero errore materiale, suscettibile di semplice correzione,

nel quale sia incorsa non soltanto la società, ma anche gli arbitri e gli ufficiali di campo i quali al momento del riconoscimento dei giocatori, malgrado il riscontro dei nominativi degli atleti ed il contestuale controllo dei rispettivi documenti, non si siano accorti del nominativo eccedente il numero massimo consentito.

C.U. n. 461 del 14.2.2003 - C.G.N. n. 70

Costituisce elemento di prova idoneo a contrastare le risultanze di cui al referto arbitrale la dichiarazione del Commissario di campo confermativa dell'assunto della società ricorrente che dirima ogni dubbio in ordine alla responsabilità per il lancio di oggetti in campo.

C.U. n. 477 del 21.2.2003 - C.G.N. n. 73

E' inammissibile il ricorso proposto avverso la deliberazione della Commissione di Valutazione del C.I.A. sulle valutazioni tecniche degli arbitri al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 86 del Regolamento C.I.A.;

C.U. n. 501 del 4.3.2003 - C.G.N. n. 76

E' inammissibile il reclamo avverso il risultato di gara nel caso in cui la società reclamante non abbia provveduto ad integrare il contraddittorio, come previsto dall'art. 211, comma 3 e 4, del R.E., rimettendo, *a mezzo di raccomandata, posta celere o corriere, copia del reclamo con l'eventuale documentazione allegata, a tutte le società controinteressate cui è riconosciuto il diritto di inviare all'Organo giudicante le proprie controdeduzioni entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello del ricevimento della predetta copia.* Non assolve detto onere la società che si limiti ad inviare alla controparte un semplice telegramma di preannuncio del reclamo.

C.U. n. 514 del 11.3.2003 - C.G.N. 77

Va sanzionato con la radiazione il comportamento del dirigente di una società che abbia aggredito un arbitro dapprima dandogli una violenta spinta che ne determinava la caduta e gli faceva battere la testa contro un muro, quindi assestandogli un vigoroso calcio al collo e da ultimo colpendolo alle spalle con una sedia.

C.U. n. 522 del 13.3.2003 - C.G.N. n. 81

Il comportamento di un giocatore che colpisca violentemente un avversario - a gioco fermo e senza alcuna necessità, se non quella di reagire ad un precedente fallo in fase di gioco - non può considerarsi involontario.

C.U. n. 539 del 21.3.2003 - C.G.N. 84

E' inammissibile l'istanza di revocazione qualora non ricorra alcuno dei casi previsti dall'art. 226 R.E. Invero, il riconoscimento della falsità delle prove poste a fondamento della decisione deve essere preconstituito alla domanda di revocazione e non può formare oggetto del giudizio di revocazione stesso, talché si appalesano del tutto irrilevanti le prove sopravvenute che in alcun caso possono essere esaminate per integrare il motivo di revocazione specificamente dedotto, mentre il riesame degli elementi di prova già valutati alla stregua di nuovi elementi raccolti risulta ormai precluso dalla irrevocabilità della decisione.

C.U. n. 540 del 21.3.2003 - C.G.N. 85

Il comportamento del giocatore, che abbia colpito un avversario con una ginocchiata al basso ventre, non può che essere qualificato come atto di violenza; qualora, poi, detta ginocchiata sia stata inferta mentre la palla si trovava a notevole distanza dai due atleti, senza che, peraltro, vi fosse in atto "alcuna azione di smarcamento" dei medesimi, non è possibile ritenere che l'atto di violenza sia intervenuto in fase di gioco.

C.U. n. 541 del 21.3.2003 - C.G.N. 86

La correttezza dei comportamenti tenuti negli anni precedenti consente di applicare la circostanza attenuante di cui all'art. 147 4° comma R.E con conseguente riduzione della sanzione prevista.

C.U. n. 556 del 27.3.2003 - C.G.N. 87

Va revocato il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale con il quale sia stata applicata alla società ospitante la sanzione della squalifica per una gara del campo di gioco, per atti di teppismo e vandalismo che hanno comportato danni di notevole entità all'autovettura di un arbitro (art. 160,15 b R.E.), qualora, in base agli elementi di prova acquisiti, non risulti sufficientemente accertata la responsabilità della tifoseria locale per il danno in questione.

C.U. n. 557 del 27.3.2003 - C.G.N. 88

Non è sanzionabile per la violazione degli artt. 1 e 172 R.E. un atleta dodicenne che, inconsapevole della propria posizione irregolare, abbia partecipato ad una gara del Campionato Allievi. Va viceversa sanzionato il legale rappresentante della società che alterando l'anno di nascita dell'atleta lo abbia schierato in posizione irregolare.

C.U. n. 561 del 28.3.2003 - C.G.N. 91

L'art. 164 bis del Regolamento Esecutivo impone al giocatore espulso di recarsi immediatamente negli spogliatoi, ma non anche di restarvi fino al termine dell'incontro. L'esigenza di allontanare il tesserato dal campo di gioco dopo il provvedimento espulsivo appare salvaguardata anche nel caso in cui questi si rechi tra il pubblico al mero scopo di seguire correttamente l'incontro al pari di qualsiasi altro spettatore.

C.U. 587 del 4.4.2003 - C.G.N. n. 93

La concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 147 4° comma, R.E. (correttezza del comportamento dell'atleta negli anni sportivi precedenti), ritenuta equivalente all'aggravante di cui all'art. 147, 5° comma, R.E. (qualifica di capitano) consente di contenere la sanzione nel minimo edittale.

C.U. n. 588 del 4.4.2003 - C.G.N. 94

Va ritenuto meramente scorretto e plateale con azione intenzionale non in fase di gioco (e non violento) il comportamento di un giocatore che a fine gara, irritato per la sconfitta, lanci il pallone contro uno degli arbitri.

C.U. n. 651 del 16.4.2003 - C.G.N. 95

In mancanza di qualsiasi prova certa della falsità della sottoscrizione di un giocatore apposta su di una quietanza di pagamento a saldo, va esclusa la sussistenza della violazione di cui agli artt. 1 e 172 R.E. (violazione dei principi di lealtà e correttezza). Il tesserato deferito va pertanto prosciolto dall'infrazione contestata.

C.U. n. 652 del 16.4.2003 - C.G.N. 96

Il tentativo di un giocatore che cerchi di raggiungere l'arbitro a fine gara senza peraltro riuscirvi, essendo bloccato da altro giocatore, non può essere considerato, in assenza di oggettivi elementi di riscontro, inequivocabilmente tentativo di aggressione, ben potendosi presumere che il tentativo di raggiungere il direttore di gara fosse finalizzato a manifestare verbalmente una protesta o un semplice dissenso.

C.U. n. 653 del 16.4.2003 - C.G.N. n. 97

La mancanza di qualsiasi elemento di prova idoneo a contrastare le risultanze di cui al referto arbitrale (integralmente confermato da uno dei direttori di gara alla C.G.N.) non consente di dare alcun seguito alle contestazioni della società ricorrente, a nulla rilevando che la società medesima minacci di adire le vie legali per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalle "calunnie" e dalle "false accuse" degli arbitri.

C.U. n. 654 del 16.4.2003 - C.G.N. n. 98

Il dubbio manifestato dagli arbitri sulla intenzionalità del comportamento violento di un giocatore nei confronti di un avversario non consente di confermare il provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo. Qualora poi il soggetto passivo della violenza dichiarati di non aver subito alcuna aggressione, il referto arbitrale va senz'altro disatteso.

C.U. n. 696 del 29.4.2003 - C.G.N. n. 100

Nel caso di Play-Off dei campionati nazionali del settore dilettantistico, a seguito della comunicazione a mezzo fax del provvedimento di squalifica da inviarsi alla società entro le ore 12.00 del primo giorno non festivo successivo alla disputa della gara, la società od il tesserato che abbiano interesse devono proporre reclamo, con il medesimo mezzo del fax, con l'attestazione del pagamento della relativa tassa, entro le ore 14.00 dello stesso giorno nel quale è stata effettuata la comunicazione. Il reclamo inviato oltre il termine anzidetto va pertanto dichiarato inammissibile, in quanto tardivo.

C.U. n. 718 del 5.5.2003 - C.G.N. n. 101

La società che riporti la sanzione della squalifica del campo di gioco per cinque o più giornate perde il diritto di disputare le restanti gare ufficiali sul proprio campo di gioco, a nulla rilevando che le sanzioni nel corso del medesimo anno sportivo non siano state applicate contestualmente. La perdita del diritto di una società di disputare le restanti gare ufficiali sul proprio campo può essere adottata autonomamente dal Giudice Sportivo anche in un momento successivo a quello in cui, durante l'anno sportivo in corso, sia stata disposta la squalifica del campo della società per un numero di gare complessivamente superiore a cinque.

C.U. n. 742 del 6.5.2003 - C.G.N. n. 102

E' inammissibile il reclamo proposto avverso il risultato di gara qualora copia del reclamo stesso non sia stato trasmesso alla società controinteressata ai sensi dell'art. 229 R.E.

C.U. n. 751 dell'8.5.2003 - C.G.N. n. 103

E' inammissibile il ricorso avverso una decisione del Giudice Sportivo Nazionale proposto oltre i termini previsti dall'art. 211 R.E., a nulla rilevando che il ricorrente alla data di comunicazione del provvedimento si trovasse fuori sede per motivi di lavoro.

C.U. n. 752 dell'8.5.2003 - C.G.N. n. 104

I provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 154, comma 4, R.E., concernenti la perdita del diritto di una società a disputare ulteriori gare ufficiali sul proprio campo durante l'anno sportivo in corso, non risultano collegati dalla norma ad uno specifico turno di gara e pertanto costituiscono provvedimenti autonomi adottabili dal Giudice Sportivo Nazionale anche in un momento successivo a quello in cui, durante l'anno sportivo in corso, sia stata disposta la squalifica del campo della società per un numero di gare complessivamente superiore a cinque.

C.U. n. 762 del 15.5.2003 - C.G.N. n. 106

Il computo del periodo di sospensione rilevante ai fini della esclusione degli arbitri di prima categoria dalle liste per i Play-Off va effettuato, alla stregua dei "*Criteri di impiego e valutazione arbitri di prima categoria*" stabiliti dalla comunicazione del C.I.A. in data 7 novembre 2002, dalla data in cui abbia inizio il periodo di sospensione alla data di cessazione della sospensione stessa, non potendo detto periodo decorrere dalla data della decisione della Commissione di Disciplina del C.I.A.

C.U. n. 798 del 20.5.2003 - C.G.N. n. 107

Va esclusa la natura isolata dell'aggressione nel caso in cui sia espressamente addebitata a due tifosi la condotta violenta, peraltro inquadrata in un contesto di plurimo minaccioso ingresso di tifosi in campo.

C.U. n. 802 del 20.5.2003 - C.G.N. n. 108

In assenza di dimissioni formali da parte di un arbitro, il periodo nel quale il medesimo abbia rivestito altro incarico federale non può che essere computato a titolo di sospensione ai sensi dell'art. 69 del Regolamento C.I.A. Invero detta disposizione regolamentare risulta l'unica nella specie applicabile e del resto assolutamente coerente con la normativa in esame, ricettiva di istituti generalmente comuni al pubblico impiego (quale, ad esempio, quello dell'aspettativa) nel quale l'accettazione di incarichi incompatibili con lo *status* di pubblico dipendente produce il mero effetto di sospendere il rapporto di impiego o di servizio per tutta la durata dell'incarico, senza alcun pregiudizio e senza alcuna modifica *in peius* dello *status* antecedente.

C.U. n. 805 del 21.5.2003 - C.G.N. n. 109

Costituisce violazione degli artt. 40 Statuto Federale e 161 Regolamento Organico, sanzionabile ai sensi degli artt. 1 e 172 del Regolamento Esecutivo, la citazione in giudizio dinanzi al giudice ordinario proposta da un tesserato nei confronti di una società sportiva per il conseguimento di competenze professionali maturate e non corrisposte, senza avere previamente richiesto e ottenuto l'autorizzazione dal Consiglio Federale.

C.U. n. 808 del 22.5.2003 - C.G.N. n. 110

L'atto di violenza di un tesserato che abbia colpito con un pugno l'arbitro costituisce - a prescindere dall'entità delle lesioni cagionate, giudicate guaribili in due giorni - comportamento grave ed ingiustificato. La "correttezza dei comportamenti tenuti negli anni precedenti" e "la minore età del tesserato" consentono peraltro di ridurre a due anni la sanzione della squalifica prevista in misura non inferiore a tre anni.

C.U. n. 809 del 22.5.2003 - C.G.N. n. 111

La procedura di addebito nella scheda contabile del contribuente previsto per la presentazione di ricorso agli organi federali di giustizia trova applicazione solo ed esclusivamente nei confronti delle società che partecipano ai Campionati Nazionali, mentre le società che militano nei Campionati minori devono, a pena di inammissibilità del ricorso, versare il contributo di reclamo dovuto mediante apposito bollettino di conto corrente postale.

C.U. n. 826 del 27.5.2003 - C.G.N. n. 112

Il provvedimento con il quale la Commissione Vertenze Arbitrali ratifica un lodo arbitrale è impugnabile per vizi di legittimità dinanzi alla Commissione Giudicante Nazionale, ai sensi dell'art. 207 R.E., trattandosi di un provvedimento per il quale non è esplicitamente esclusa l'impugnabilità e non è prevista l'impugnabilità davanti ad altro organo di giustizia.

Il controllo della Commissione Giudicante Nazionale sui provvedimenti della Commissione Vertenze Arbitrali non può investire valutazioni di carattere discrezionale o tecnico dalla stessa operate. Eventuali asserite incongruenze tra dispositivo e motivazione del lodo ed il mancato inserimento della relativa *dissenting opinion* sono comunque prive di qualsiasi rilievo, dovendo attribuirsi valore esclusivo al contenuto del dispositivo, approvato all'unanimità e sottoscritto da tutti e tre gli arbitri. La Commissione Giudicante Nazionale non ha il potere di assegnare alla società soccombente un nuovo termine per ottemperare all'esecuzione del lodo.

C.U. n. 832 del 29.5.2003 - C.G.N. n. 113

E' inammissibile il reclamo avverso il risultato di gara nel caso in cui la società reclamante non abbia provveduto ad integrare il contraddittorio, trasmettendo, *a mezzo di raccomandata, posta celere o corriere, copia del reclamo con l'eventuale documentazione allegata, a tutte le società controinteressate cui è riconosciuto il diritto di inviare all'Organo giudicante le proprie controdeduzioni entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello del ricevimento della predetta copia.*

C.U. n. 881 del 19.6.2003 - C.G.N. n. 115

E' inammissibile, ai sensi dell'art. 211 R.E., il ricorso presentato tardivamente dalla società che assuma di non aver mai avuto formale conoscenza del provvedimento disciplinare inviato via fax al recapito fornito dalla stessa società e risultante dalla domanda di affiliazione presso la Federazione;

C.U. n. 888 del 24.6.2003 - C.G.N. n. 116

Costituiscono elementi di prova idonei a contrastare le risultanze di cui al referto arbitrale le univoche dichiarazioni del secondo arbitro e di un ufficiale di campo che ridimensionino in limiti assai più modesti l'episodio iscritto nel referto arbitrale.

L'atto di violenza del giocatore che abbia appoggiato la mano sulla faccia dell'arbitro, senza tuttavia colpirlo, qualora non siano derivate conseguenze di alcun genere, neppure ai fini della regolare prosecuzione dell'incontro, e non risulti acquisita alcuna prova certa di un danno, sia pure minimo, all'arbitro la cui certificazione medica sia stata peraltro rilasciata sulla base di mere dichiarazioni rese ai sanitari del pronto soccorso, piuttosto che sulla base di riscontri obiettivi da parte degli stessi sanitari, consente di configurare l'ipotesi di cui all'art. 164, 24 a del R.E., ma non quella di cui al medesimo art. 164 24 b (fattispecie in cui nella certificazione medica, nello spazio riservato all'esame obiettivo, risultava la seguente annotazione: "il paziente riferisce cervicalgia").

C.U. n. 6 del 4.7.2003 - C.G.N. n. 1

La falsa attestazione nel verbale di riunione del Consiglio Direttivo della presenza di un componente che sia rimasto assente (presenza peraltro necessaria per il raggiungimento del quorum per la validità della riunione) costituisce violazione degli artt. 1 e 172 del R.E., a nulla rilevando la successiva cancellazione del nominativo del componente assente, atteso che nella riunione in questione erano state approvate delibere, la cui validità era subordinata al raggiungimento del "quorum" dei componenti del Consiglio Direttivo medesimo.

C.U. n. 40 del 24.7.2003 - C.G.N. n. 3

Viola i principi di lealtà e correttezza (artt. 1 e 172 del Regolamento Esecutivo) il tesserato che citi in giudizio innanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria una Società affiliata alla Federazione senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale prevista dagli artt. 161 del Regolamento Organico e 40 dello Statuto Federale.

C.U. n. 64 del 4.8.2003 - C.G.N. n. 4

E' inammissibile l'istanza di revocazione fondata su un inconferente richiamo alle lettere d) ed e) dell'art. 226 R.E. L'errore di fatto presuppone la supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa ovvero la falsità di un fatto la cui verità è positivamente stabilita e non può esaurirsi in un preteso inesatto

apprezzamento delle risultanze processuali o nella richiesta di benevolo riesame degli elementi di prova già valutati, ormai precluso dalla irrevocabilità della decisione.

C.U. n. 65 del 4.8.2003 - C.G.N. n. 5

E' inammissibile il reclamo con cui una società contesti l'inserimento in un girone del campionato di serie C, chiedendo l'inserimento in altro girone, se la società reclamante non abbia provveduto ad integrare il contraddittorio, come previsto dall'art. 211, comma 3 e 4, del R.E., rimettendo, *a mezzo di raccomandata, posta celere o corriere, copia del reclamo con l'eventuale documentazione allegata, alla controparte interessata che potrà inviare all'Organo giudicante le proprie controdeduzioni entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello del ricevimento della predetta copia.*

C.U. n. 66 del 4.8.2003 - C.G.N. n. 6

E' inammissibile il reclamo con cui una società contesti l'inserimento in un girone del campionato di serie B Femminile, chiedendo l'annullamento dei *Gironi così come attualmente predisposti ed il loro rifacimento sulla base dei criteri individuati nelle D.O.A.*, se la società reclamante non abbia provveduto ad integrare il contraddittorio, come previsto dall'art. 211, comma 3 e 4, del R.E., rimettendo, *a mezzo di raccomandata, posta celere o corriere, copia del reclamo con l'eventuale documentazione allegata, a tutte le società controinteressate cui è riconosciuto il diritto di inviare all'Organo giudicante le proprie controdeduzioni entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello del ricevimento della predetta copia.*

C.U. n. 132 del 2.10.2003 - C.G.N. n. 7

L'atto di frode sportiva richiede un preciso atteggiamento psicologico connotato da un inequivocabile proposito fraudolento, inteso come volontà di trarre altri in inganno; volontà accompagnata dall'intento di conseguire, attraverso l'inganno, un vantaggio non dovuto, e quindi ingiusto. La sussistenza di tale, specifica, finalità dell'atto va concretamente ricercata procedendo alla valutazione di tutte le circostanze esteriori che in qualche modo possono essere espressione dell'atteggiamento psicologico dell'agente ed accertando se dall'esistenza di tali circostanze possa inferirsi - quale conclusione univoca da trarre sulla base delle comuni regole di esperienza e logica - l'esistenza di un proposito fraudolento.

Conseguentemente va esclusa la configurabilità della frode sportiva nella condotta del presidente e dell'allenatore di una società che si siano totalmente disinteressati della positiva conclusione delle procedure di tesseramento degli atleti e ciononostante abbiano impiegato gli atleti stessi, attestando (nella specie esaminata, l'allenatore) la regolarità del tesseramento. Detto comportamento, quanto meno negligente, se non addirittura riconducibile ad dolo eventuale, integra peraltro la violazione del principio generale di correttezza, tradottasi nella violazione dell'obbligo di accertare il perfezionamento delle procedure di tesseramento dei propri atleti, onde evitare il rischio concreto che gli atleti stessi abbiano a trovarsi in posizione irregolare.

C.U. n. 140 del 6.10.2003 - C.G.N. n. 9

La mancanza di qualsiasi elemento di prova idoneo a contrastare le risultanze di cui al referto arbitrale (integralmente confermato da uno dei direttori di gara alla C.G.N.) non consente di dare alcun seguito alle contestazioni della società ricorrente.

C.U. n. 170 del 16.10.2003 - C.G.N. n. 10

La proposizione di denuncia-querela per il reato di lesioni personali guarite in oltre venti giorni, per le quali è prevista la perseguibilità d'ufficio, esula dall'ambito di applicazione dell'art. 40 dello Statuto Federale, che subordina alla preventiva autorizzazione del Consiglio Federale la facoltà di "promuovere ... azioni legali o interventi ... nei confronti di altri affiliati"; la denuncia costituisce infatti un semplice mezzo di acquisizione di una *notizia criminis* e va assolutamente distinta dall'azione penale ovvero dal potere-dovere attribuito in via esclusiva al pubblico ministero di attivare la pretesa punitiva statale.

La denuncia non può essere in alcun modo ricompresa tra le azioni legali che lo Statuto Federale subordina alla preventiva autorizzazione del Consiglio Federale nell'ambito della regolamentazione della clausola compromissoria, istituito prettamente civilistico.

Anche l'interpretazione sistematica della citata disposizione statutaria, inserita tra le norme che regolamentano rapporti e controversie di carattere tipicamente economico, non consente di ritenere necessaria alcuna autorizzazione per la proposizione di una denuncia penale.

C.U. n. 193 del 27.10.2003 - C.G.N. n. 12

La prova del versamento del contributo per il tesseramento dell'allenatore, effettuato in ritardo e maggiorato per la mora, deve essere fornita prima dello svolgimento dell'attività di allenatore, in quanto costituisce condizione per la validità del tesseramento e per il valido svolgimento dell'attività; l'invio della ricevuta del versamento effettuato dopo lo svolgimento di una gara non può pertanto sanare la posizione di chi abbia espletato attività di allenatore in assenza di regolare tesseramento, a ciò ostando la lettera dell'art. 46 del Regolamento Esecutivo

C.U. n.194 del 27.10.2003 - C.G.N. n. 13

Colui che propone istanza di revocazione ai sensi dell'art. 226 R.E. ha l'onere di fornire la prova della sussistenza delle condizioni di forza maggiore o del fatto altrui per cui nel precedente procedimento non abbia potuto presentare documenti influenti ai fini del decidere.

C.U. n. 209 del 31.10.2003 - C.G.N. n. 14

Va concessa l'attenuante di cui all'art. 147, lett. H, R.E. al giocatore che a gioco fermo colpisca un avversario subito dopo avere ricevuto da quest'ultimo una testata al volto in fase di gioco. Anche in tal caso va ravvisata l'ipotesi della *reazione ad un fatto ingiusto posto in essere da un avversario*.

C.U. n. 241 del 14.11.2003 - C.G.N. n. 16

Il comportamento a gioco fermo, non giustificabile in base ad eventi pregressi, va sanzionato con la squalifica per due giornate di gara, ai sensi dell'art. 163, 26b R.E.

C.U. n. 242 del 14.11.2003 - C.G.N. n. 17

Non costituisce aggressione, ma semplice intento aggressivo il fatto di un tifoso che sporgendosi dalle transenne entri in contatto con l'arbitro dandogli un semplice "buffetto" privo di qualsiasi idoneità offensiva. Tale comportamento va pertanto qualificato come invasione del campo di gioco con intenti aggressivi e non come invasione del campo di gioco con aggressione.

C.U. n. 243 del 14.11.2003 - C.G.N. n. 18

Va ricondotta nella previsione regolamentare di cui all'art. 161,18 b del R.E. l'invasione collettiva di numerosi spettatori che occupino pacificamente l'area retrostante le panchine al solo scopo di evitare qualsiasi coinvolgimento nei disordini verificatisi sugli spalti tra altri spettatori.

In mancanza delle condizioni di cui all'art. 118 del R.E. è irrevocabile l'omologazione della gara con il risultato conseguito al termine dell'incontro.

C.U. n. 264 del 20.11.2003 - C.G.N. n. 21

La società che per qualsiasi motivo non condivida la decisione adottata dagli arbitri, in ordine alla regolarità del campo di gioco, deve, ai sensi dell'art. 81 R.E., presentare, prima dell'inizio della gara agli stessi arbitri, immediato reclamo scritto, sinteticamente motivato e accompagnato dal versamento di un'autonoma tassa. Qualora viceversa non venga tempestivamente presentato il reclamo di cui sopra e versata la relativa tassa, non gli arbitri non hanno alcun obbligo di costituire la speciale commissione di cui al terzo comma dell'art. 81 R.E. ed ogni successivo gravame sul punto proposto al competente organo giudicante è da ritenere improponibile.

C.U. n. 304 del 4.12.2003 - C.G.N. n. 22

Ai sensi dell'art. 81 R.E. "la società che non condivida la decisione adottata prima dell'inizio della gara in ordine alla regolarità del campo e delle attrezzature o alla impraticabilità del terreno di gioco, deve, a pena di improcedibilità del successivo

reclamo ai sensi dell'art. 221 R.E., presentare agli arbitri immediato reclamo scritto e sinteticamente motivato, accompagnato dal versamento di un'autonoma tassa, di importo uguale a quella prevista per la presentazione del reclamo al competente Organo di giustizia". In mancanza di tempestiva impugnazione della decisione arbitrale di disputare l'incontro con le attrezzature di riserva, prima dell'inizio dell'incontro e comunque con le modalità previste dall'art. 81 citato, ogni successiva doglianza non può che rivelarsi inidonea ad invalidare l'incontro medesimo essendo improponibile il reclamo eventualmente proposto dinanzi alla C.G.N.

C.U. n. 305 del 4.12.2003 - C.G.N. n. 23

L'impropria terminologia di "schiaffo al braccio" adoperata nel referto arbitrale per descrivere il tentativo risoluto di un sostenitore di fermare l'arbitro prima che lo stesso facesse ingresso nello spogliatoio di "farsi ascoltare", non consente di qualificare detto comportamento come aggressione, potendo al più integrare una mera ipotesi di tentativo. Va pertanto esclusa la sussistenza dell'ipotesi di cui all' art. 161,19a R.E. essendo configurabile la fattispecie di cui all'art. art. 161,18a R.E.;

C.U. n. 306 del 4.12.2003 - C.G.N. n. 24

La registrazione televisiva della gara non è utilizzabile come mezzo di prova per contestare il tentativo di invasione di campo di gioco rilevato dagli arbitri ed iscritto nel referto di gara, qualora non ricorra alcuna delle ipotesi previste dall'articolo 218 R.E. (errore di persona, giudizi su deferimento della Procura federale o erronea attribuzione del punto ad una squadra)

C.U. n.339 del 16.12.2003 - C.G.N. n. 25

Non è censurabile per comportamento offensivo il giocatore straniero che si rivolga all'arbitro con parole pronunciate nella propria lingua delle quali il direttore di gara non abbia compreso il significato.

Non è censurabile come tentativo di aggressione il comportamento posto in essere da alcuni giocatori che siano stati tratti da alcuni dirigenti mentre cercavano di raggiungere l'arbitro, qualora non sia fornita la prova che le presunte intenzioni aggressive degli stessi giocatori fossero inequivocabilmente dirette a concretarsi in atti di violenza, essendo privo di rilevanza disciplinare il mero tentativo di aggressione verbale.

C.U. n. 351 del 18.12.2003 - C.G.N. n. 27

Eventuali errori o eventuali comportamenti arroganti o indisponenti degli arbitri non possono in alcun modo essere valutati alla stregua di una provocazione idonea ad attenuare la gravità delle reazioni violente del pubblico.

Non costituisce aggressione il comportamento di uno spettatore che sporgendosi dalle transenne strattoni un arbitro tirandolo per la maglia. Tale comportamento, infatti, va

considerato come espressione di un intento aggressivo, per cui la violazione integrata appare quella di cui all'art. 161, 18 a) R.E. (invasione del campo con intenti aggressivi commessa da individuo isolato).

Costituisce invasione di campo con aggressione (art. 161, 19 b) R.E.) il comportamento di più persone che sporgendosi dalle transenne colpiscono gli arbitri alla schiena e al volto con pugni e schiaffi.

C.U. n. 386 del 10.1.2004 - C.G.N. n. 33

Ai sensi dell'art. 220 del Regolamento Esecutivo il reclamo contro il risultato di gara deve essere preannunciato a pena di inammissibilità al termine della gara dal capitano della squadra firmando nell'apposita fincatura del referto di gara. Non sono ammessi reclami fondati su presunti errori tecnici degli arbitri e degli ufficiali di campo, ad eccezione del caso di erronea attribuzione del punto ad una squadra invece che all'altra, se l'errore è stato tempestivamente rilevato nel reclamo avanzato con le modalità previste nel secondo comma.

C.U. n. 396 del 14 .1.2004 - C.G.N. n. 35

E' configurabile la frode sportiva (sanzionata dagli artt. 1 e 176 R.E.) nel comportamento del legale rappresentante di una società che in violazione degli accordi stipulati con altra società svincola un giocatore concedendogli un nulla osta al trasferimento privo di qualsiasi efficacia, in mancanza del prescritto tabulato federale.

L'ipotesi della frode sportiva prevista e sanzionata dall'art. 176 R.E. assorbe la violazione dei doveri di lealtà e correttezza di cui all'art. 172 R.E.

Ai sensi dell'art. 157 R.E. la penalizzazione di punti in classifica può essere applicata unicamente *nell'anno sportivo nel corso del quale si è verificata l'infrazione e nell'anno sportivo successivo*, ma non oltre quest'ultimo. La *ratio* della disposizione citata trae palesemente origine dall'esigenza di eseguire tempestivamente i provvedimenti sanzionatori degli illeciti sportivi.

C.U. n. 411 del 16.1.2004 - C.G.N. n. 36

La mancata consegna all'arbitro del modello relativo all'accertamento della presenza dell'autobulanza con defibrillatore, previsto dall'art. 72 bis R.E., costituisce violazione di carattere formale che si perfeziona con la mancata attestazione documentale e non con l'effettiva mancanza dell'autobulanza munita di defibrillatore.

C.U. n. 412 del 16.1.2004 - C.G.N. n. 37

La società che intende proporre reclamo per posizione irregolare di un giocatore avversario è tenuta a rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 211 R.E., richiamato dall'art. 222 successivo. Il mero preannuncio dell'impugnazione a mezzo telegramma

non seguito entro le 24 ore successive dall'invio della motivazione a mezzo raccomandata, posta celere o corriere, nonché di copia del reclamo alla società controinteressata, rende inammissibile il reclamo.

C.U. n. 413 del 16.1.2004 - C.G.N. n. 38

Il lancio di bottiglie piene d'acqua nel campo di gioco che rendano necessaria una breve sospensione della gara per asciugare il campo costituisce violazione dell'art. 160 Nota 3 R.E. per la quale è prevista la sanzione della squalifica del campo di gioco per almeno una gara.

C.U. n. 414 del 16.1.2004 - C.G.N. n. 39

Ai sensi dell'art. 220 del Regolamento Esecutivo il reclamo contro il risultato di gara deve essere preannunciato a pena di inammissibilità al termine della gara dal capitano della squadra firmando nell'apposita fincatura del referto di gara. Non sono ammessi reclami fondati su presunti errori tecnici degli arbitri e degli ufficiali di campo, ad eccezione del caso di erronea attribuzione del punto ad una squadra invece che all'altra, se l'errore è stato tempestivamente rilevato nel reclamo avanzato con le modalità previste nel secondo comma.

C.U. 416 del 16.1.2004 - C.G.N. n. 41

Uno schiaffo dato da un giocatore ad un avversario senza alcuna energia fisica per mero scherno costituisce comportamento offensivo, ma non violento.

C.U. n. 417 del 16.1.2004 - C.G.N. n. 42

Appare equamente commisurata al fatto la squalifica per tre gare irrogata al giocatore che abbia colpito con un pugno, in fase di gioco, un avversario, lasciandolo privo di sensi per alcuni minuti (art. 163, 26 a del R.E.).

C.U. n. 419 del 16.1.2004 - C.G.N. n.44

Va ricondotta nella previsione regolamentare di cui all'art. 161,18 b del R.E. l'invasione collettiva di alcuni spettatori, i quali, occupando l'area retrostante un canestro, proferiscano offese e minacce per tutto il corso della gara nei confronti degli arbitri.

Non costituisce aggressione, ma semplice intento aggressivo il fatto di un tifoso che, sporgendosi dalle transenne, entri in contatto con l'arbitro toccandogli una spalla con la mano, qualora il fatto risulti privo di qualsiasi idoneità offensiva. Tale comportamento va pertanto qualificato come invasione del campo di gioco con intenti aggressivi e non come invasione del campo di gioco con aggressione.

C.U. n. 420 del 16.1.2004 - C.G.N. n. 45

Le critiche all'operato degli arbitri e la minaccia di ricorrere agli organi federali manifestata ai direttori di gara da un tesserato costituisce comportamento irrispettoso (punibile con la deplorazione), ma non offensivo o minaccioso, atteso che il ricorso agli organi federali non costituisce "male ingiusto".

C.U. n. 421 del 16.1.2004 - C.G.N. n. 46

E' inammissibile, ai sensi dell'art. 211 R.E., il reclamo non comunicato alla controparte interessata.

E' inammissibile, ai sensi dell'art. 211 R.E., il reclamo nel quale non siano indicati gli estremi del versamento della tassa ai sensi dell'art. 215 R.E.;

C.U. n. 451 del 29.1.2004 - C.G.N. n. 47

Alla violazione dell'obbligo di iscrizione a referto del numero minimo di giocatori italiani previsti, consegue l'omologazione della gara con il risultato di 20 a 0 in favore della società avversaria.

Alla nota con la quale una federazione straniera comunica l'assenza di impedimenti alla concessione del nulla osta ad un atleta non può attribuirsi valore di nulla osta. Va pertanto ritenuta irregolare la posizione del giocatore straniero che disputi una gara prima che sia pervenuto presso gli uffici federali italiani il nulla osta valido per il nuovo tesseramento in Italia.

C.U. n. 452 del 29.1.2004 - C.G.N. n. 48

Il reclamo avverso il risultato di gara - ritualmente preannunciato ai sensi dell'art. 220 2° comma del R.E. - è da ritenere tardivo in quanto proposto oltre il termine previsto dall'art. 211 2° comma R.E., espressamente richiamato dal 3° comma dell'art. 220 citato, qualora entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara e del contestuale preannuncio non sia stata trasmessa all'organo giudicante la relativa motivazione. La speciale procedura prevista dall'art. 220 R.E. per l'impugnazione del risultato di gara anticipa infatti di un giorno - per ovvie esigenze di celerità - l'intero *iter* contenzioso, richiedendo il preannuncio immediato a referto e la trasmissione della motivazione del reclamo (senza ulteriori preannunci) entro le ore 24 del giorno successivo.

C.U. n. 457 del 30.1.2004 - C.G.N. n. 50

Per doping si intende sia l'assunzione di sostanze o il ricorso a metodologie potenzialmente pericolose per la salute dell'atleta, o comunque in grado di incrementarne artificialmente le prestazioni, sia la presenza nell'organismo

dell'atleta di sostanze proibite dalla Commissione Medica del C.I.O. I cannabinoidi sono ricompresi tra le sostanze proibite e costituisce infrazione del regolamento antidoping l'assunzione di tali sostanze qualora sia rinvenuta nelle urine una concentrazione di acido carbossilico 11-nor-delta-9-tetraidrocannabinolo, in misura maggiore di 15 nanogrammi per millilitro;

C.U. n. 458 del 30.1.2004 - C.G.N. n. 51

Le immagini televisive non sono utilizzabili come mezzo di prova al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall'articolo 218 R.E. (errore di persona, giudizi su deferimento della Procura federale o erronea attribuzione del punto ad una squadra)

Costituisce invasione del campo di gioco con intenti aggressivi il comportamento di alcuni tifosi che sporgendosi dalle transenne abbiano cercato di colpire gli arbitri.

C.U. n. 499 del 13.2.2004 - C.G.N. n. 63

L'aggressione con pugni e calci dati da un giocatore ad altro giocatore della squadra avversaria esula dall'ambito di applicazione degli artt. 1 e 172 del R.E.

Per il principio di specialità il fatto appare riconducibile nell'ambito di applicabilità della disposizione regolamentare che sanziona con la squalifica per almeno una o due gare gli "atti di violenza dei tesserati iscritti a referto nei confronti degli avversari" (art. 163, 26 a e b R.E.).

Invero, non ogni violazione delle disposizioni contenute nel regolamento esecutivo è sanzionabile ai sensi degli artt. 1 e 172 del Regolamento medesimo, essendo dette disposizioni applicabili solo in via residuale ai fatti ed ai comportamenti non espressamente sussumibili in altre disposizioni regolamentari.

C.U. n. 502 del 13.2.2004 - C.G.N. n. 66

I provvedimenti emessi prima della scadenza del termine utile per la presentazione di controdeduzioni da parte della società interessata sono privi di qualsiasi efficacia, ancorché in precedenza impugnati, in quanto sostituiti da un successivo provvedimento fondato su considerazioni di merito che, pur se apodittiche, risultano diverse da quelle originarie.

E' inammissibile il reclamo proposto avverso provvedimenti tacitamente revocati dall'Ufficio Tesseramento con un successivo provvedimento di svincolo avverso il quale nessun gravame risulta interposto dalla società interessata.

C.U. n. 553 del 5.3.2004 - C.G.N. n. 70

La società che riporti la squalifica del campo di gioco per una o più gare, perde il diritto di disputare sul proprio campo di gioco le rimanenti gare ufficiali della stagione sportiva in corso, ai sensi dell'art. 154 4° comma R.E., qualora l'ultima squalifica,

sommata alle precedenti, comporti il superamento del numero di cinque giornate complessive.

L'inidoneità della documentazione fotografica a comprovare l'impossibilità di contatto tra pubblico ed arbitri e l'inutilizzabilità della videocassetta ai sensi dell'art. 218 R.E. precludono l'accoglimento del ricorso in cui la società sanzionata neghi la sussistenza dell'invasione di campo.

C.U. n. 555 del 5.3.2004 - C.G.N. n. 72

Un piccolo tafferuglio tra le opposte tifoserie avvenuto fuori dal campo di gioco, ancor prima dell'apertura dei cancelli dell'impianto sportivo, non appare idoneo ad alterare l'uguaglianza competitiva tra due squadre. Non merita pertanto accoglimento la pretesa della società ospite di ottenere l'omologazione della gara con il risultato di 20 a 0 in proprio favore, ai sensi dell'art. 83, 1° comma, R.E.

C.U. n. 556 del 5.3.2004 - C.G.N. n. 73

All'obbligo imposto dall'art. 164 bis del Regolamento Esecutivo al giocatore espulso di recarsi immediatamente negli spogliatoi non consegue alcun ulteriore obbligo di restarvi anche dopo il termine dell'incontro. L'esigenza di allontanare il tesserato dal campo di gioco dopo il provvedimento espulsivo cessa infatti definitivamente con la conclusione della gara, talché è privo di rilevanza disciplinare il comportamento del giocatore che, recatosi negli spogliatoi dopo l'espulsione, abbia fatto rientro in campo dopo la fine dell'incontro.

C.U. n. 557 del 5.3.2004 - C.G.N. n. 74

La partecipazione ad un incontro da parte di un giocatore, in pendenza di regolarizzazione e in assenza di un provvedimento favorevole della commissione tesseramento, che peraltro aveva rigettato l'istanza di regolarizzazione dell'atleta proposta dalla società interessata, va ritenuta assolutamente irregolare. L'iscrizione a referto e la partecipazione alla gara del giocatore in assenza di regolare tesseramento non si sottrae alle conseguenze previste dall'art. 62, 2° comma, del Regolamento Esecutivo.

C.U. n. 591 del 17.3.2004 - C.G.N. n. 83

E' inammissibile il reclamo avverso il risultato di gara non tempestivamente preannunciato ai sensi dell'art. 220 2° comma del R.E. mediante apposizione della firma del capitano della squadra reclamante nell'apposita fincatura del referto di gara.

C.U. n. 598 del 18.3.2004 - C.G.N. n. 85

La sanzione disciplinare dell'inibizione inflitta ad un dirigente per atti di violenza nei confronti dell'arbitro che, tirato per il fischietto, riportava un trauma distorsivo al rachide cervicale guarito in tre giorni, può essere contenuta in due anni, in considerazione della non particolare gravità delle lesioni anzidette e della mancanza di precedenti disciplinari specifici del tesserato.

C.U. n. 625 del 25.3.2004 - C.G.N. n. 87

Integra l'ipotesi della frode sportiva prevista e sanzionata dall'art. 176 R.E. il comportamento del presidente di una società che richiama al gestore dell'impianto sportivo utilizzato dalla società rappresentata, la corresponsione di una somma a titolo di risarcimento per le ammende subite a causa del malfunzionamento del tabellone elettronico; somma indicata nel riepilogo dei movimenti contabili su carta apparentemente intestata della Federazione Italiana Pallacanestro palesemente contraffatta.

C.U. n. 654 del 31.3.2004 - C.G.N. n. 91

Qualora il direttore di gara si limiti a confermare il referto arbitrale senza fornire alcun elemento idoneo a chiarire, descrivere o suffragare un asserito "atto di violenza" da parte di tifosi (riportato nel referto in termini assolutamente generici), la sanzione inflitta dal giudice sportivo non può essere confermata.

C.U. n. 694 del 15.4.2004 - C.G.N. n. 92

Non è sanzionabile il comportamento del giocatore che, dopo l'espulsione, si sia trattenuto in campo per il tempo strettamente necessario per soccorrere il giocatore che nello scontro falloso aveva subito l'avulsione di un dente, recandosi subito dopo negli spogliatoi.

C.U. n. 701 del 16.4.2004 - C.G.N. n. 93

Va revocata la sanzione disciplinare applicata al presidente di una società, ai sensi degli artt. 145 e 170 R.E., per avere il medesimo usato espressioni lesive del prestigio e dell'onorabilità degli arbitri, riportate da un quotidiano locale, qualora lo stesso tesserato neghi di avere mai reso le dichiarazioni pubblicate e lo stesso organo di stampa confermi la smentita dell'intervista.

C.U. n. 800 del 29.4.2004 - C.G.N. n.94

Gli organi di giustizia possono utilizzare immagini televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale, unicamente nei casi tassativamente previsti dal Regolamento Esecutivo (provvedimenti di squalifica, di inibizione o di radiazione, qualora si assuma che il tesserato indicato nei documenti ufficiali sia persona diversa dall'autore

dell'infrazione; fatti di condotta violenta avvenuti a gioco fermo o estranei all'azione di gioco, posti in essere da tesserati e sfuggiti al controllo degli arbitri, degli ufficiali di campo o dal commissario di campo, su deferimento della Procura Federale; comportamento dei sostenitori delle squadre nei casi di maggiore gravità non rilevati dagli arbitri, degli ufficiali di campo o dal commissario di campo, su deferimento della Procura Federale; reclamo avverso il risultato di gara nel solo caso di erronea attribuzione del punto ad una squadra invece che all'altra, se l'errore è stato tempestivamente rilevato nel reclamo avanzato con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 220 R.E.).

L'invasione del campo di gioco senza alcun intento aggressivo costituisce ipotesi non prevista né sanzionata dal Regolamento Esecutivo, mentre costituisce violazione disciplinare il tentativo di invasione del campo di gioco con intenti aggressivi, minacciosi o offensivi.

In tale contesto normativo appare corretto sanzionare l'invasione del campo di gioco con intenti meramente offensivi come mero tentativo di invasione per il cui comportamento è prevista una sanzione pecuniaria.

C.U. n. 801 del 29.4.2004 - C.G.N. n. 95

E' inammissibile il gravame tardivamente pervenuto oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 228 R.E. e comunque privo della prescritta attestazione relativa al contributo previsto. Conseguono l'applicazione a carico della società reclamante di una penale pari al 20% del contributo previsto.

C.U. n. 945 del 24.5.2004 - C.G.N. n. 101

E' inammissibile il gravame tardivamente pervenuto oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 228 R.E. Conseguono l'applicazione a carico della società reclamante di una penale pari al 20% del contributo previsto.

C.U. n. 946 del 24.5.2004 - C.G.N. n. 102

E' inammissibile il reclamo avverso il risultato di gara non tempestivamente preannunciato ai sensi dell'art. 220 2° comma del R.E. mediante apposizione della firma del capitano della squadra reclamante nell'apposita fincatura del referto di gara. Alla dichiarazione di inammissibilità del reclamo con conseguono l'applicazione a carico della società reclamante di una penale pari al 20% del contributo previsto.

C.U. n. 948 del 24.5.2004 - C.G.N. n. 104

L'esibizione di un certificato anagrafico alterato o comunque fatto alterare da un atleta straniero ai fini del conseguimento del tesseramento in Italia, integra l'ipotesi della frode sportiva prevista e sanzionata dall'art. 176 R.E. qualora la falsità del documento risulti provata mediante l'acquisizione del certificato anagrafico genuino dal quale risultino insussistenti i requisiti richiesti per il tesseramento.

La violazione dei doveri di lealtà e correttezza di cui all'art. 172 R.E. resta assorbita nella frode sportiva accertata.

All'accertamento della responsabilità del tesserato per frode sportiva consegue, ex art. 177 R.E., l'applicazione della penalizzazione di tre punti nella classifica di campionato per la società.

In mancanza di elementi di prova sufficienti non può essere affermata la responsabilità del legale rappresentate della società per lo stesso fatto, atteso che la falsità del documento non era agevolmente rilevabile e che ulteriori e più rigorosi controlli da parte della società stessa sarebbero stati giustificati soltanto da elementi di sospetto nella specie insussistenti.

C.U. n. 1031 del 30.6.2004 – C.G.N. n. 108

Va esclusa la configurabilità della violazione dei principi di lealtà e correttezza qualora non siano dimostrate, né dedotte, la consapevolezza e la volontarietà della violazione regolamentare da parte dei dirigenti sociali deferiti.

C.U. n. 1032 del 30.6.2004 – C.G.N. n. 109

La citazione in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di una società sportiva da parte di un giocatore per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di infortunio nel corso di una partita di campionato, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale, Costituisce violazione dell'art. 40 dello Statuto Federale. La rinuncia dell'atleta all'azione civile a seguito della relativa contestazione disciplinare consente di ridurre della metà la sanzione prevista, ricorrendo l'ipotesi della desistenza volontaria;

C.U. N. 53 del 12.8.2004 – C.G.N. n. 2

Il reclamo avverso il provvedimento adottato dal Settore Agonistico della Federazione Italiana di Pallacanestro con il quale si chiedeva l'inserimento in altro Girone "secondo il criterio della vicinanza geografica" o in subordine "il rinvio" degli atti al Settore Agonistico Federale per la ricomposizione dei gironi, è inammissibile qualora non sia stato notificato ad alcuna delle società cui potrebbe derivare un qualsiasi pregiudizio dall'eventuale accoglimento del gravame (*nello stesso senso cfr. C.U. N. 54 del 12.8.2004 – C.G.N. n. 3*).

C.U. n. 55 del 12.8.2004 – C.G.N. N. 4

Nell'ambito delle federazioni sportive, la funzione disciplinare non può essere svolta nei confronti di chi, già tesserato, sia poi divenuto estraneo alla Federazione e *a fortiori* nei confronti di chi non sia mai stato tesserato, né sia mai entrato a far parte della Federazione (cfr. Cass. SS.UU. sent. 10 novembre 1994, n. 9351).

Giurisprudenza dei Giudici Sportivi Nazionali

C.U. n. 486 del 25.2.2003 – G.S.N. n. 237

Va sanzionata ai sensi degli artt. 47 e 166 *lett. i)* del R.E. la Società che ometta di regolarizzare la posizione di uno dei componenti del Consiglio Direttivo della Società formalizzando il tesseramento del medesimo (*cf. nello steso senso C.U. n. 488 del 25.2.2003 – G.S.N. n. 239*).

C.U. n. 576 del 1°.4.2003 – G.S.N. n. 288

Va sanzionata ai sensi dell'art. 166 *lett. i)* del R.E. la Società per il mancato adeguamento dello Statuto Sociale in relazione alla domanda di affiliazione malgrado la diffida ad adempiere entro il termine prefissato di trenta giorni dal ricevimento del Comunicato ufficiale.

C.U. n. 577 del 1°.4.2003 – G.S.N. n. 289

Costituisce violazione dell'art. 166 *lett. c)* R.E., sanzionabile con la prescritta ammenda la mancata installazione di serratura della porta dello spogliatoio degli arbitri a nulla rilevando l'accesso a detto spogliatoio sia controllato da responsabili della società ospitante.

C.U. n. 578 del 1°.4.2003 – G.S.N. n. 290

Va sanzionata ai sensi dell'art. 166 *lett. i)* R.E. la mancata trasmissione agli uffici federali del verbale di assemblea che ha eletto il presidente di una società sportiva.

C.U. n. 601 del 10.4.2003 – G.S.N. n. 301

E' inammissibile l'istanza di revocazione formulata in difetto delle condizioni di cui all'art.226 R.E., qualora il provvedimento sanzionatorio non sia effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra ovvero non sia stato adottato in base a prove false ovvero qualora l'istante non fornisca alcuna dimostrazione o documentazione delle cause di forza maggiore o del fatto altrui che gli avrebbero impedito di presentare nel precedente procedimento prove rilevati ai fini della decisione.

C.U. n. 670 del 18.4.2003 – G.S.N. n. 319

Va sanzionato il comportamento del presidente di una società sportiva che - in violazione degli artt. 1 e 172 R.E. - rilasci ad altra società quale corrispettivo della

cessione dei diritti sportivi su di una giocatrice, assegni bancari con firma apocrifa o comunque non conforme, oltre che privi di copertura.

C.U. n. 729 del 5.5.2003 – G.S.N. n. 347

Non è preclusa l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art.154, comma 4, R.E., non adottati per mero errore materiale in sede di squalifica del campo per un numero di gare complessivamente superiore a cinque, trattandosi di provvedimenti non correlati dalla norma ad uno specifico turno di gara – come attesta il fatto che deve essere considerato, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, il numero complessivo delle giornate di squalifica inflitte nel corso del medesimo anno sportivo – ed irrogativi di sanzione che non si esaurisce con riferimento ad uno o più turni di gara, ma esplica i propri effetti per tutto il residuo corso dell'anno sportivo.

C.U. n. 744 del 7.5.2003 – G.S.N. n. 350

La violazione l'obbligo previsto dall'art. 72 R.E. per la società ospitante di fare riconoscere il medico agli arbitri prima dell'inizio della gara è sanzionabile ai sensi dell'art. 166, 1b, R.E.

C.U. n. 776 del 19.5.2003 – G.S.N. n. 374

Va sanzionata ai sensi dell'art. 166 *lett. i)* del R.E. la Società per il mancato adeguamento dello Statuto Sociale in relazione alla domanda di affiliazione malgrado la diffida ad adempiere entro il termine prefissato di trenta giorni dal ricevimento del Comunicato ufficiale.

C.U. n. 833 del 29.5.2003 – G.S.N. n. 395

Va sanzionato ai sensi dell'art. 170 R.E. il dirigente di una società che renda alla stampa dichiarazioni del tipo "un arbitraggio scandaloso ... la Federazione dovrebbe vergognarsi di mandare certe persone ... ci hanno rubato la partita ..."; tali espressioni infatti travalicano la legittima critica all'operato degli arbitri e si connotano per l'utilizzo di toni oggettivamente offensivi, meramente idonei a fomentare la reazione del pubblico in occasione dei altre gare. Eventuali errori arbitrali vanno semmai segnalati ai competenti organi federali, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

C.U. n. 10 dell'8.7.2003 - G.S.N. n. 4

La società che abbia rinunciato alla partecipazione al campionato di serie C1 maschile prima del termine di chiusura delle iscrizioni va dichiarata rinunciataria a tutti gli effetti alla partecipazione al campionato per cui era iscritta e va rimessa ai competenti organi federali ogni decisione in ordine all'eventuale ammissione della società a

partecipare ad altri campionati, come richiesto. Qualora non siano ravvisabili violazioni dei principi di lealtà e correttezza non va applicata nessuna ulteriore sanzione (nello stesso senso cfr. C.U. n. 14 del 9.7.2003 - G.S.N. n. 6; C.U. n. 15 del 9.7.2003 - G.S.N. n. 7; C.U. n. 24 del 14.7.2003 - G.S.N. n. 9; C.U. n. 25 del 14.7.2003 - G.S.N. n. 10; C.U. n. 26 del 14.7.2003 - G.S.N. n. 11; C.U. n. 28 del 14.7.2003 - G.S.N. n. 13; C.U. n. 1030 del 30.6.2004 - G.S.N. n. 500; C.U. n. 1 del 1.7.2004 - G.S.N. n. 1; C.U. n. 5 del 2.7.2004 - G.S.N. n. 3; C.U. n. 6 del 2.7.2004 - G.S.N. n. 4).

C.U. n. 13 del 9.7.2003 - G.S.N. n. 5

La società che nonostante, i solleciti del Competente Ufficio Federale, non ha dato alcun riscontro alle comunicazioni in merito alla partecipazione al campionato, va dichiarata rinunciataria a tutti gli effetti alla partecipazione al campionato e ne va autorizzata la sola iscrizione ai campionati a libera partecipazione per lo stesso anno sportivo e per quello successivo, con conseguente applicazione della prescritta ammenda.

C.U. n. 17 del 10.7.2003 - G.S.N. n. 8

La società che abbia rinunciato alla partecipazione al campionato di serie B maschile dopo il termine di chiusura delle iscrizioni va dichiarata rinunciataria a tutti gli effetti alla partecipazione al campionato nazionale per cui era iscritta e ne va autorizzata la sola iscrizione ai campionati a libera partecipazione per lo stesso anno sportivo e per quello successivo, con conseguente applicazione della prescritta ammenda (nello stesso senso cfr. C.U. n. 27 del 14.7.2003 - G.S.N. n. 12; C.U. n. 49 del 28.7.2003 - G.S.N. n. 15).

C.U. n. 70 del 5.8.2003 - G.S.N. n. 17

E' inammissibile l'istanza di revocazione fondata su motivi diversi da quelli previsti dall'art. 226 R.E. Le ipotesi previste nei 1° comma lett. a, b, c, e d, della disposizione citata sono infatti tipiche.

C.U. n. 101 del 3.9.2003 - G.S.N. n. 19

L'inottemperanza da parte di una atleta alle prescrizioni del lodo arbitrale attinente ad una controversia con la propria società costituisce violazione dei doveri di lealtà e correttezza di cui agli artt. 1 e 172 R.E. Conseguisce l'applicazione della squalifica di tre mesi.

C.U. n. 102 del 3.9.2003 - G.S.N. n. 20

La società che abbia rinunciato alla partecipazione al campionato di serie C1 maschile dopo la compilazione dei calendari ufficiali ma prima dell'inizio dei campionati va

dichiarata rinunciataria a tutti gli effetti alla partecipazione al campionato nazionale per cui era iscritta e ne va autorizzata la sola iscrizione ai campionati a libera partecipazione per lo stesso anno sportivo e per quello successivo, con conseguente applicazione della prescritta ammenda (nello stesso senso cfr. C.U. n. 104 del 9.9.2003 - G.S.N. n. 21; C.U. n. 107 del 12.9.2003 - G.S.N. n. 24).

C.U. n. 105 del 9.9.2003 - G.S.N. n. 22

La società che abbia rinunciato alla partecipazione al campionato di serie B Ecc. maschile dopo il termine di chiusura delle iscrizioni va dichiarata rinunciataria a tutti gli effetti alla partecipazione al campionato nazionale per cui era iscritta e ne va autorizzata la sola iscrizione ai campionati a libera partecipazione per lo stesso anno sportivo e per quello successivo, con conseguente applicazione della prescritta ammenda.

C.U. n. 181 del 23.10.2003 - G.S.N. n. 62

Vanno revocati i provvedimenti di ammonizione e deplorazione per violazione dell'art. 166, 1a, del R.E. applicati per mero errore di trascrizione dell'Ufficio Federale competente.

G.S.N. nota OG/FC/fc del 3.11.2003

La richiesta di rimborso delle spese di viaggio sostenute per una gara non disputata per impraticabilità del campo di gara dovuta al black out elettrico nazionale non può essere accolta, trattandosi di evento improvviso e di eccezionale gravità che ha interessato l'intero Paese, non imputabile in alcun modo né alla società ospitante, né alla Federazione.

C.U. n. 229 del 10.11.2003 - G.S.N. n. 94

Va applicata l'ammenda nella misura prevista alla società che in una gara del campionato di Serie A1 Femminile abbia iscritto a referto un numero di atlete inferiore a quello minimo previsto in violazione del relativo obbligo.

C.U. n. 239 del 13.11.2003 - G.S.N. n. 101

L'assenza del medico sociale da una gara costituisce violazione dell'art. 72 del R.E. A nulla rileva l'eventuale presenza di un medico nell'ambulanza (fuori dell'impianto sportivo) che possa comunque garantire la sicurezza richiesta per lo svolgimento della gara, qualora non risulti a referto il nominativo del suddetto medico, né risulti che lo stesso medico sia stato riconosciuto dagli arbitri prima dell'inizio della gara, così come richiesto dall'art. 166, 1b R.E. in relazione all'art. 72 Reg. citato.

C.U. n. 250 del 19.11.2003 - G.S.N. n. 107

Vanno revocati i provvedimenti di ammonizione e deplorazione per violazione dell'art. 166, 1a, del R.E. (utilizzo di un marchio di sponsorizzazione non autorizzato), applicati sulla base di elementi di fatto rivelatisi insussistenti.

C.U. n. 266 del 21.11.2003 - G.S.N. n. 118

Va disattesa l'istanza di revoca del provvedimento di omologazione di una gara disputata da un'atleta, in posizione irregolare in quanto priva della necessaria autorizzazione della F.I.B.A. e, benché colpita da provvedimento di squalifica per doping nella WNBA, qualora l'atleta in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 R.E. per il tesseramento, abbia usufruito di autorizzazione provvisoria dei competenti organi federali.

C.U. n. 317 del 10.12.2003 - G.S.N. n. 153

Va sanzionato ai sensi dell'art. 163, 23 a R.E. il comportamento irrispettoso nei confronti dei direttori di gara di un tesserato che assiste ad un incontro tra il pubblico.

C.U. n. 330 del 12.12.2003 - G.S.N. n. 158

La rimozione dall'incarico di dirigente responsabile disposta dal presidente di una società senza la preventiva delibera dell'assemblea dei soci prevista dallo statuto della società costituisce violazione dei doveri di lealtà e correttezza di cui agli artt. 1 e 172 R.E., cui consegue l'applicazione della sanzione prevista.

C.U. n. 331 del 12.12.2003 - G.S.N. n. 159

Il contratto di sponsorizzazione spiega i suoi effetti dalla data di comunicazione agli Uffici federali, talché l'utilizzo del marchio di sponsorizzazione non ancora autorizzato costituisce violazione dell'art. 166, 1a, del R.E.

C.U. n. 332 del 12.12.2003 - G.S.N. n. 160

Vanno revocati i provvedimenti disciplinati per violazione dell'art. 166, 1g R.E. (presenza di persone non autorizzate in gara), applicati sulla base di elementi di fatto rivelatisi insussistenti.

C.U. n. 348 del 18.12.2003 - G.S.N. n. 170

Il semplice fatto della iscrizione a referto, anche senza l'ingresso effettivo in campo, di un giocatore italiano in posizione irregolare impedisce il computo dello stesso ai fini dell'obbligo di iscrizione a referto del numero minimo previsto di giocatori italiani, di cui alla delibera n. 12 del Presidente Federale in data 30 settembre 2003. La disposizione in parola intende infatti sanzionare la irregolarità dell'iscrizione a referto indipendentemente dalla partecipazione alla gara, richiamando la sanzione prevista dall'art. 62, secondo comma R.E. e non il terzo comma dello stesso articolo, che pone l'ulteriore condizione della partecipazione effettiva al gioco.

La gara va pertanto omologata con il risultato di 0 - 20 in danno della squadra che ha iscritto a referto il giocatore non in regola con il tesseramento. L'assenza di dolo o colpa grave consente di non infliggere la sanzione della penalizzazione di punti in classifica (nello stesso senso cfr. C.U. n. 349 del 18.12.2003 - G.S.N. n. 171).

C.U. n. 369 del 29.12.2003 - G.S.N. n. 182

Non è sanzionabile per violazione dei doveri di lealtà e correttezza di cui agli artt. 1 e 172 R.E. il comportamento di una atleta che abbia ottemperato con ritardo alle prescrizioni del lodo arbitrale attinente ad una controversia con la propria società.

C.U. n. 375 del 5.1.2004 - G.S.N. n. 186

Costituisce violazione degli artt. 145 e 170 R.E. il comportamento del tesserato che renda alla stampa dichiarazioni lesive del prestigio e della onorabilità degli organi federali di designazione degli arbitri e di un giocatore della squadra avversaria (*fattispecie in cui il tesserato non si limita a lamentarsi di eventuali errori arbitrali, ma attribuisce agli organi designatori un premeditato disegno di provocazione, manifestazione di "sudditanza", di cui gli arbitri dell'incontro sarebbero stati gli esecutori, con una gravissima accusa quindi di slealtà e di violazione degli elementari doveri di imparzialità, estendendo l'accusa di essere "preso in giro" anche al capitano della squadra nazionale, giocatore facente parte della squadra avversaria*).

C.U. n. 376 del 12.1.2004 - G.S.N. n. 196

E' inammissibile la richiesta immotivata di revoca delle sanzioni disciplinari inflitte dal Giudice Sportivo Nazionale rivolta allo stesso G.S.N.

C.U. n. 402 del 15.1.2004 - G.S.N. n. 205

Il guasto dell'attrezzatura che renda necessaria l'utilizzazione dell'attrezzatura di riserva, quand'anche non risultante nel corso di una verifica effettuata in data successiva all'incontro, comporta l'applicazione della sanzione prevista. La regolarità del funzionamento delle apparecchiature è infatti strettamente collegata allo svolgimento della gara e pertanto non è adducibile come prova del regolare funzionamento un'eventuale verifica effettuata nei momenti precedenti la gara o in altri contesti temporali.

C.U. n. 405 del 15.1.2004 - G.S.N. n. 207

L'utilizzo del marchio di sponsorizzazione prima dell'autorizzazione da parte del competente organo federale costituisce violazione dell'art. 166, 1a, del R.E. (nello stesso senso cfr. C.U. n. 434 del 22.1.2004 – G.S.N. n. 221).

C.U. n. 406 del 16.1.2004 - G.S.N. n. 208

La violazione dell'obbligo imposto alla società ospitante di far riconoscere agli arbitri, prima dell'inizio della gara, il medico di servizio che sarà responsabile dell'assistenza sanitaria durante tutto lo svolgimento della partita, mediante l'esibizione della tessera federale o del tesserino di appartenenza all'Ordine dei Medici, va sanzionata ai sensi dell'art. 72 secondo comma del R.E. con l'applicazione della sanzione prevista.

C.U. n. 407 del 16.1.2004 - G.S.N. n. 209

Il semplice fatto della iscrizione a referto, anche senza l'ingresso effettivo in campo, di un giocatore italiano in posizione irregolare impedisce il computo dello stesso ai fini dell'obbligo di iscrizione a referto del numero minimo previsto di giocatori italiani, di cui alla delibera n. 12 del Presidente Federale in data 30 settembre 2003. La disposizione in parola intende infatti sanzionare la irregolarità dell'iscrizione a referto indipendentemente dalla partecipazione alla gara, richiamando la sanzione prevista dall'art. 62, secondo comma R.E. e non il terzo comma dello stesso articolo, che pone l'ulteriore condizione della partecipazione effettiva al gioco.

La gara va pertanto omologata con il risultato di 0 - 20 in danno della squadra che ha iscritto a referto il giocatore non in regola con il tesseramento.

C.U. n. 445 del 26.1.2004 - G.S.N. n. 228

L'assenza dell'ambulanza munita di defibrillatore nei pressi del campo di gioco per tutta la durata della gara, finalizzata a garantire la tutela della sicurezza e della salute degli atleti e dei tesserati, oltre che a prevenire eventuali conseguenze in ordine ad azioni di responsabilità di carattere oggettivo, costituisce violazione dell'art. 166, 1 b del Regolamento Esecutivo, a nulla rilevando che l'inadempimento sia ascrivibile al fornitore del servizio.

C.U. n. 435 del 22.1.2004 - G.S.N. n. 222

Costituisce violazione degli artt. 145 e 170 R.E. il comportamento del tesserato che renda alla stampa dichiarazioni lesive del prestigio e della onorabilità della F.I.P., della classe arbitrale e degli organi di designazione dei direttori di gara (*fattispecie in cui il presidente di una società, parlando di arbitraggi casalinghi in malafede, dell'intento dei designatori di far vincere preterintenzionalmente talune squadre e di soprusi*

sportivi, oltrepassava ogni diritto di critica accusando i direttori di gara di slealtà e di violazione dei più elementari doveri di imparzialità).

C.U. n. 464 del 2.2.2004 - G.S.N. n. 236

E' passibile di ammonizione la società che, benché formalmente invitata a comunicare la composizione del Consiglio Direttivo entro 7 giorni dal ricevimento dell'invito medesimo, non ottemperi all'obbligo, ai sensi dell'art. 121 e 122 R.O..

C.U. n. 85 del 2.9.2004 - G.S.N. n. 9

Costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza il comportamento dei dirigenti di una società che abbiano consentito a un privato non tesserato di divenire unico proprietario del cartellino di un atleta.

C.U. n. 103 del 21.9.2004 - G.S.N. n. 13

In assenza di qualsiasi smentita o richiesta di rettifica il tesserato che abbia rilasciato dichiarazioni lesive del prestigio e della onorabilità degli Organi Federali va sanzionato ai sensi dell'art. 170 R.E.